

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 740

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(MATTARELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(MARTINELLI)

Proroga dell'esenzione dall'imposta di bollo  
per gli atti relativi agli ammassi volontari di prodotti agricoli

*Presentato alla Presidenza il 4 novembre 1963*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 6 maggio 1957, n. 337, è stata prorogata sino al 31 dicembre 1961 l'esenzione dall'imposta di bollo disposta dall'articolo 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1297, per gli atti (note, conti, fatture, ecc.) connessi con le operazioni di conferimento di prodotti agricoli da parte dei produttori agli enti aventi per legge lo scopo di provvedere alle operazioni di ammasso volontario.

Analoga disposizione è stata adottata con legge 26 maggio 1959, n. 429, per l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 14 del regio decreto legge 10 maggio 1943, n. 397, per i documenti, atti e quietanze relativi alle operazioni di ammasso per contingente del frumento disposto con decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589.

Entrambe tali esenzioni sono state concesse per agevolare l'attuazione degli ammassi, i quali, sotto qualunque forma si realizzino — volontari od obbligatori — hanno la funzione di assicurare la tutela economica della produzione agricola.

Le ragioni che hanno suggerito, prima la concessione delle predette agevolazioni fiscali

e successivamente la proroga della loro efficacia, a maggior ragione trovano oggi fondamento per l'ulteriore ben noto aggravamento della crisi agricola, che ha richiesto un massiccio intervento dello Stato a favore della agricoltura, attuato principalmente con la legge 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura: e perciò si rende opportuno disporre un'ulteriore proroga.

Tali agevolazioni fiscali peraltro troveranno ora pratica attuazione solo per gli ammassi volontari, mentre per l'ammasso per contingente la proroga avrà valore di semplice sanatoria, nei riguardi dell'ultima campagna, poiché tale forma di ammasso è venuta a cessare con il 30 giugno 1962 ed è stata sostituita da una nuova disciplina stabilita in conformità al regolamento n. 19 adottato dal Consiglio della Comunità economica europea, a norma del Trattato istitutivo della Comunità stessa ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Per tale motivo è necessario estendere le suddette agevolazioni anche agli acquisti e vendite di prodotti agricoli effettuati per conto dello Stato, in conformità ai regolamenti

adottati dalla Comunità economica europea, dai previsti Organismi di intervento.

Si ritiene peraltro opportuno limitare tali agevolazioni ai soli atti, documenti e quietanze intercorrenti nei rapporti tra l'organismo d'intervento e gli istituti finanziatori.

Infatti tutti gli oneri fiscali che verrebbero a gravare su tali atti e i conseguenti interessi passivi risulterebbero ad esclusivo carico dello Stato, per conto e nell'interesse del quale le gestioni vengono condotte.

Pertanto con il presente disegno di legge si dispone la ulteriore proroga per un quinquennio con efficacia dal giorno della

loro cessazione, delle esenzioni dall'imposta di bollo per gli atti relativi all'ammasso volontario di prodotti agricoli ed all'ammasso per contingente del frumento.

Si dispone altresì (articolo 2) che le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 14 del regio decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, si applichino anche gli atti, documenti e quietanze relativi ai rapporti tra gli istituti di credito e l'Organismo d'intervento per il finanziamento delle operazioni di acquisti e vendite effettuati per conto dello Stato, in base alle norme comunitarie.

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ART. 1.

Le esenzioni dall'imposta di bollo previste dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, e dal decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, già prorogate rispettivamente con leggi 6 maggio 1957, n. 337, e 26 maggio 1959, n. 429, sono ulteriormente prorogate per un quinquennio, con efficacia dal 1° gennaio 1962.

### ART. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1962 le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 14 del decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, si applicano per un quinquennio agli atti, documenti e quietanze relativi ai rapporti tra gli istituti di credito e l'organismo di intervento per il finanziamento delle operazioni di acquisto e vendita di prodotti agricoli effettuati per conto dello Stato, in conformità ai regolamenti adottati dal Consiglio della comunità economica europea, a norma del Trattato istitutivo della Comunità stessa, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.